

Nuovi salari minimi CCNL

(valido dal 1° gennaio 2009, risp. per le aziende stagionali dalla stagione estiva 2009)

Art. 10 Salari minimi

1	Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:		dal 1.1.2009 (o stag.estiva 2009)
I	Collaboratori senza apprendistato professionale Se il collaboratore non presta un lavoro qualificato secondo la cifra 2, si può pattuire un salario minimo inferiore del 10% se l'azienda è sita in und regione che necessita di promozione ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (vedi allegato 1).	Fr.	3 383.-
II	Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente		
a)	Formazione professionale di base su 2 anni con conseguimento del certificato federale di formazione pratica	Fr.	3 567.-
b)	- Formazione professionale di base su 3 o 4 anni con conseguimento dell'attesto federale di capacità - Formazione professionale di base su 2 anni con conseguimento del certificato federale dei formazione pratica e 7 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato)	Fr.	3 823.-
III	Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare responsabilità o molti anni d'esperienza professionale		
a)	Apprendistato (formazione professionale di base) con conseguimento dell'attesto federale di capacità e 7 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato)	Fr.	4 172.-
b)	Apprendistato (formazione professionale di base) con conseguimento dell'attesto federale di capacità e 10 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato)	Fr.	4 597.-
c)	Quadri che dirigono regolarmente almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale). Un quadro dirige un collaboratore quando - gli assegna il lavoro, - sorveglia il suo lavoro, - giudica il suo lavoro, - è la persona di contatto del collaboratore - ed è il superiore gerarchico	Fr.	4 597.-
d)	Esame professionale ai sensi dell'art. 27 lett. a) LFPPr	Fr.	4 787.-

IV Dirigere regolarmente collaboratori come da lett. c) oppure esame professionale superiore come da art. 27 lett. a) LFPr

a) - Direzione regolare di collaboratori come da lett. c)
- funzione di quadro equivalente Fr. 5 740.-

b) - Esame professionale superiore secondo l'art. 27 lett. a) LFPr
- direzione regolare di collaboratori come da lett. c) da 5 anni almeno
- funzione di quadro o formazione equivalente Fr. 6 919.-

c) Numero di collaboratori subordinati alle categorie IV a) e b):

Settore cucina	4
Settore servizio	6
Settore hall/réception	3
Settore economia domestica	6
Altri settori	3

d) Salari giusta della categoria IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore.

- 2 Per attività professionale qualificata di cui al cpv. 1 cat. I s'intende una regolare attività o funzione in un settore o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può qualificare come lavoro subalterno.

Nel settore cucina rientra in tale definizione l'impiego di collaboratori senza formazione professionale per la preparazione e la produzione di pietanze in settori parziali, che di regola rientrano nelle competenze di un cuoco o di un pasticciere.

In tale definizione rientra anche l'attività nel settore servizio.

- 3 Per i dipendenti senza formazione del settore servizio si può pattuire per l'anno 2002, per un periodo d'introduzione della durata massima di 6 mesi, un salario minimo inferiore del 10% al massimo, per l'anno 2003* un salario minimo inferiore del 5% al massimo rispetto alla cifra 1 categoria I, a condizione che l'accordo avvenga per iscritto sotto forma di contratto di lavoro individuale.

Se, in precedenza, il collaboratore non ha mai lavorato nell'industria alberghiera e della ristorazione e se non svolge alcun lavoro qualificato, il salario minimo nell'anno 2002 può essere pattuito applicando una riduzione massima del 10% per i primi 6 mesi, nell'anno 2003* una riduzione massima del 5%.

Fino al compimento del 17° anno d'età, il salario minimo secondo cifra 1 categoria I può essere pattuito con una riduzione del 20% al massimo.

Le riduzioni del salario minimo non sono cumulabili.

- 4 Determinante per l'attribuzione ad una determinata categoria è l'effettivo settore di responsabilità, rispettivamente la qualifica professionale e non la semplice definizione del genere di attività svolta.
- 5 In caso di contestazione, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore ad una categoria, così come il riconoscimento di una formazione professionale o di una funzione.

*) valido anche negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009

Salari precedenti	01.10.98-31.12.99	01.01.00-31.12.00	01.01.01-31.12.01	01.01.02-31.12.02	01.01.03-31.12.03	01.01.04-31.12.04
I a)	2 350.-	2 410.-	2 510.-	3 000.-	3 100.-	3 120.-
I b)	2 650.-	2 710.-	2 810.-	*)	*)	*)
II	3 050.-	3 110.-	3 210.-	3 350.-	3 500.-	3 525.-
III	3 800.-	3 860.-	3 970.-	4 090.-	4 210.-	4 240.-
IV a)	4 800.-	4 860.-	4 990.-	5 140.-	5 290.-	5 325.-
IV b)	5 800.-	5 860.-	6 010.-	6 190.-	6 380.-	6 425.-
Salari precedenti	01.01.05-30.06.05	01.07.05-31.12.05	01.01.06-31.12.06	01.01.07-30.06.07	31.07.07-31.12.07	01.01.08-31.12.08
I a)	3 150.-	3 150.-	3 182.-	3 242.-	3 242.-	3 300.-
I b)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
II	3 560.-	3 560.-	3 596.-	3 661.-	***)	***)
II a) ***)	---	---	---	---	3 480.-	3 480.-
II b) ***)	---	---	---	---	3 661.-	3 730.-
III	4 280.-	**)	**)	**)	**)	**)
III a)	**)	3 920.-	3 920.-	3 986.-	3 986.-	4 070.-
III b)	**)	4 280.-	4 323.-	4 397.-	4 397.-	4 485.-
III c)	**)	4 280.-	4 323.-	4 397.-	4 397.-	4 485.-
III d)	**)	4 500.-	4 500.-	4 576.-	4 576.-	4 670.-
IV a)	5 250.-	5 350.-	5 404.-	5 485.-	5 485.-	5 600.-
IV b)	6 450.-	6 450.-	6 515.-	6 612.-	6 612.-	6 750.-

*) Dal 1° gennaio 2002 le categorie I a) e I b) saranno unite nella categoria I.

**) Dal 1 luglio 2005 le categorie III a), b), c) e d) sono state separate.

***) Dal 1° luglio 2007 è stato introdotto il salario minimo per la categoria della formazione professionale con conseguimento del certificato federale di formazione pratica

Art. 11 Salario minimo per praticanti

- 1 Praticanti di scuole professionali alberghiere con domicilio in Svizzera che assolvono un periodo di pratica, che fa parte del tirocinio, hanno diritto ad un salario mensile lordo di almeno Fr. 2 168.- dal 1° gennaio 2009, rispettivamente per la stagione estiva 2009.
- 2 I contributi che l'azienda versa alla scuola professionale non costituiscono parte integrante del suddetto salario minimo.
- 3 Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola.

Salari precedenti	01.10.98-31.12.99	01.01.00-31.12.00	01.01.01-31.12.01	01.01.02-31.12.02	01.01.03-31.12.03	01.01.04-31.12.04
	2 000.-	2 000.-	2 000.-	2 050.-	2 050.-	2 050.-
Salari precedenti	01.01.05-31.12.05	01.01.06-31.12.06	01.01.07-31.12.07	01.01.08-31.12.08		
	2 050.-	2 075.-	2 075.-	2 115.-		